Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | Roma - Giovedì, 8 gennaio | Numero 5

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1920

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* pel corrente anno sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno . . . . . . L. **45**
» » semestre. . . . . » **26**
» » trimestre . . . . » **18**

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno. . . . . . . L. **90**
» » semestre. . . . . » **50**
» » trimestre . . . . » **30**

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione):

Per un anno. . . . . . . L. **40**
» » semestre. . . . . » **24**
» » trimestre . . . . » **16**

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all' ***Amministrazione*** della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'articolo 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Nel sommario di ieri va rettificato il seguente oggetto:

Delegazione al sottosegretario di Stato per gli affari esteri delle funzioni relative alla carica di sottosegretario di Stato per le colonie.

PARTE UFFICIALE

Errata-corrige.

Nel R. decreto 24 novembre 1919, n. 2163, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 26 stesso mese, n. 279, relativo ai provvedimenti tributari in materia di tasse sugli affari, sono incorsi i seguenti errori di stampa, che qui si rettificano:

1. Nell'alleg. *A* - tasse di registro e successione - Tariffa delle tasse di registro:

a) pagina 3548: all'art. 32 - è stata *omessa* la indicazione dell'aliquota proporzionale di *lire una* per cento, dovuta per la registrazione degli atti ivi compresi;

b) pagina 3552: all'art. 60 - l'aliquota proporzionale per la registrazione delle quietanze, rimborsi ed altri atti ivi contemplati, è stata indicata in L. *0,25* anzichè in L. *0,35* per cento, come effettivamente è dovuta;

c) pagina 3559: all'art. 100 - l'aliquota fissa di L. 10, dovuta per le risoluzioni pure e semplici di convenzioni già stipulate, *non trovasi riportata* nella apposita colonna;

d) pagina 3562: all'art. 118 - l'aliquota corrispondente alle sentenze di Corte d'appello, che dichiarano la separazione della dote dai beni del marito, è indicata nella misura fissa di *L. 45*, anzichè in quella di L. *42*, come effettivamente è dovuta;

2. Alleg. *B* - tassa di bollo sulle vendite di oggetti di lusso e comuni - Elenco degli oggetti e somministrazioni qualificati di lusso:

e) pagina 3569, colonna seconda, linea 13 - il prezzo delle spazzole e spazzolini in crine animale ed altri oggetti di pulizia personale *deve superare L. 6*, perchè la relativa vendita sia soggetta a tassa, *non già L. 16*, come è erroneamente indicato nell'elenco;

3. Alleg. *E* - tasse ipotecarie - tariffa delle tasse ipotecarie:

f) pagina 3571: art. 6 - nella annotazione contrapposta a questo articolo non è stato indicato il numero dell'articolo della legge ipotecaria, al quale intendesi fare riferimento;

g) pagina 3571: art. 9 - nell'annotazione contrapposta a questo articolo è stato indicato l'*articolo 2* anzichè l'*articolo 6* della legge ipotecaria anzidetta.

LEGGI E DECRETI

Il numero 2496 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i RR. decreti-legge 2 settembre 1919, n. 1626, 23 ottobre 1919, n. 1971 e 27 novembre 1919, n. 2231;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro guardasigilli segretario di Stato per la giustizia e gli affari del culto, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Art. 1.

Gli stipendi del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i relativi aumenti periodici e le divisioni per gradi in relazione al sistema dei ruoli aperti sono stabiliti dalla tabella n. 16 annessa al R. decreto 27 novembre 1919, n. 2231.

Art. 2.

Della Commissione stabilita nell'art. 3 del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1626, fa parte anche un funzionario di cancelleria o segreteria di grado non inferiore a cancelliere capo.

L'esame orale prescritto nello stesso articolo avrà anche per oggetto nozioni elementari di procedura civile e penale.

Art. 3.

Dopo tre anni dalla nomina i cancellieri sono destinati nelle preture come capi di ufficio per tre anni almeno, escluse però le preture dei capoluoghi di circondario giudiziario fino al compimento di sei anni dalla nomina.

Art. 4.

La promozione al grado di cancelliere o segretario capo è conferita ai cancellieri o segretari esclusivamente mediante concorso.

Sono ammessi al concorso i cancellieri e segretari i quali alla data del decreto che lo bandisce abbiano compiuto anni quindici di effettivo servizio nel grado, o che a giudizio della Commissione centrale presso il Ministero abbiano dimostrato capacità, diligenza, buona condotta e idoneità alle funzioni direttive.

Art. 5.

Il concorso deve essere bandito ogni anno per un numero di posti eguale a quello dei posti resi vacanti nell'anno precedente, dedotto il numero dei vincitori del concorso precedente che non ottennero ancora la nomina a cancelliere capo.

Art. 6.

Il concorso consta di tre prove scritte riguardanti le seguenti materie:

a) procedura civile;

b) procedura penale;

c) risoluzioni di quistioni di carattere teorico-pratico riguardanti il servizio delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

La prova orale ha per oggetto tutti i servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Per il giudizio sul servizio prestato la Commissione esaminatrice tiene presente i titoli, i lavori di ufficio, i documenti che il candidato creda di presentare o indicare, i risultati delle ispezioni amministrative e demaniali, ed un rapporto motivato del primo presidente o procuratore generale di Corte di appello alla cui dipendenza il candidato si trovi.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è presieduta dal primo president[e] della Corte di appello di Roma. Ne fanno parte un consigliere, ov[vero] un sostituto procuratore generale della Corte di cassazione [di] Roma, un consigliere della Corte di appello di Roma, un sostitut[o] procuratore generale presso la Corte stessa, i due funzionari d[el] Ministero della giustizia dai quali dipendono rispettivamente il per[-]sonale e i servizi di Ispettorato delle cancellerie, il cancelliere del[la] Corte di cassazione di Roma, ovvero il segretario della procura g[e]nerale della Corte stessa.

I due funzionari del Ministero possono essere sostituiti da colo[ro] che ne fanno le veci.

Esercitano le funzioni di segretario due funzionari amministrati[vi] del Ministero.

La Commissione forma la graduatoria dei vincitori del concor[so].

Per essere dichiarato vincitore il cancelliere deve riportare [al]meno otto decimi in ciascuna prova e nel giudizio sul servizio pr[e]stato.

La Commissione non può collocare in graduatoria un numero [di] concorrenti *maggiore di quello dei posti messi a concorso.*

La graduatoria, insieme con la relazione motivata per ciasc[un] concorrente, è pubblicata sul Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 8.

I vincitori del concorso non possono essere nominati cancelli[eri] o segretari capi finchè la graduatoria del concorso precedente n[on] sia esaurita.

Qualora per fatti sopravvenuti o accertati dopo il concorso [il] funzionario sia sottoposto a procedimento disciplinare o per la [so]spensa dal servizio, la promozione è sospesa con decreto del [mi]nistro, su parere motivato conforme della Commissione centrale [del]le cancellerie e segreterie giudiziarie, da registrarsi alla Corte [dei] conti. La promozione non ha luogo quando al funzionario sia [in]flitta una pena disciplinare superiore alla sospensione dallo [sti]pendio.

Art. 9.

Ai vincitori del concorso per il grado di cancelliere o segret[ario] capo che non ottengano immediatamente la promozione e ai c[an]cellieri o segretari i quali nel concorso stesso, pur riportando [otto] decimi in ciascuna prova, non trovino posto nella graduatoria [dei] vincitori, è concesso l'aumento di stipendio con anticipazione [di] un anno.

Tale beneficio, oltre che ai vincitori del concorso, non può ess[ere] concesso ad un numero di concorrenti maggiore di quello dei v[in]citori stessi, e non può essere conseguito più di una volta.

Art. 10.

La promozione a cancelliere di Corte di cassazione o a se[gre]tario di procura generale di Corte di cassazione avviene a sc[elta] del ministro tra i cancellieri capi e segretari capi aventi alm[eno] ventitrè anni di servizio.

Art. 11.

Le Commissioni distrettuali previste dall'art. 12 della legge [..] luglio 1907, n. 512, sentiti i capi degli uffici giudiziari, alla fin[e di] ogni anno esprimono il loro parere circa l'aumento di stipendio [per] merito o per merito eccezionale ai funzionari dipendenti.

Art. 12.

La Commissione centrale presso il Ministero esprime il suo giudizio circa l'aumento dello stipendio da conferirsi al funzionario per anzianità, per merito o merito eccezionale.

Il funzionario deve aver notizia della deliberazione che lo riguarda e degli elementi e documenti che l'hanno determinata e può chiedere una nuova deliberazione trascorso un anno dalla data della prima.

La Commissione centrale potrà sentire il reclamante se questi lo richieda.

Restano ferme le disposizioni vigenti circa la detta Commissione.

Art. 13.

I funzionari del Ministero della giustizia che abbiano appartenuto alle cancellerie e segreterie giudiziarie possono a loro domanda essere richiamati alla precedente carriera con diritto agli aumenti di stipendio che loro sarebbero spettati nella medesima e con obbligo di assumere effettivo servizio di cancelleria nelle residenze che saranno assegnate.

Per servizi speciali sono addetti al Ministero, senza aumento di posti di ruolo, cento funzionari di cancelleria di grado inferiore a quello di cancellieri di Corte di cassazione o segretario di procura generale di Corte di cassazione, i quali sono posti fuori della pianta organica delle sedi giudiziarie. Questo numero non può in nessun caso essere aumentato, neppure in via temporanea.

TITOLO II.

Disposizioni transitorie.

Art. 14.

I funzionari in servizio alla data di attuazione del presente decreto sono collocati nei nuovi quadri di classificazione degli stipendi assegnati nella tabella indicata nell'art. 1, con l'intera anzianità di servizio, compreso l'alunnato gratuito.

Gli stipendi come sopra assegnati spettano quindi nel secondo e nel terzo grado ai funzionari che a norma del quadro di classificazione dovrebbero ricevere nei detti gradi uno stipendio inferiore.

La differenza è loro conservata a titolo di assegno personale da considerare a ogni effetto come stipendio.

Art. 15.

Ai funzionari attualmente in servizio laureati in giurisprudenza è concesso il vantaggio di quattro anni nel collocamento nel quadro di classificazione.

Ai funzionari che fruirono del beneficio indicato nell'art. 16 della legge 2 luglio 1903, n. 259, è conceduto il vantaggio di tre anni.

Ai funzionari che furono promossi cancellieri di pretura per merito è conceduto il vantaggio di un anno.

Art. 16.

I funzionari che all'attuazione dei ruoli aperti sono investiti del grado di cancelliere di Corte di appello o di tribunale o parificati sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi col grado di cancelliere capo e segretario capo, salvo la graduale riduzione di questo grado al numero dei posti stabiliti dalla tabella annessa al presente decreto.

Nel grado medesimo, però, le funzioni direttive continueranno ad essere assegnate in conformità alla disposizione dell'art. 9 del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1626.

Art. 17.

I posti del grado di cancelliere capo e segretario capo che si renderanno vacanti e ai quali non sia provveduto nei sensi dell'articolo precedente, saranno in via transitoria nei primi sei anni conferiti mediante concorso per titoli con le norme seguenti:

a) ai primi tre concorsi saranno ammessi gli attuali cancellieri di pretura di prima classe;

b) ai successivi tre concorsi saranno ammessi tutti gli attuali cancellieri di pretura.

Art. 18.

Nel concorso per titoli la Commissione è composta come quella indicata nell'art. 7.

La Commissione deve pronunciare il suo giudizio in base:

a) al servizio prestato dal funzionario ed alle sue attitu
agli uffici direttivi;

b) ai titoli, lavori di ufficio e documenti che il candi
creda di presentare o indicare.

La Commissione nel valutare il servizio terrà conto congiu
mente della qualità e durata del medesimo.

Art. 19.

Entro un anno dalla data di pubblicazione del presente dec
saranno dispensati dal servizio i funzionari che a giudizio (
Commissione centrale non corrispondono per capacità, dilige
assiduità e condotta alle esigenze dell'ufficio.

Saranno in ogni caso sottoposti al giudizio della Commissio
funzionari dichiarati tre volte impromovibili dalla Commiss
centrale, o che non abbiano chiesto la revisione dello scrut
entro sei anni dalla dichiarazione di impromovibilità.

Art. 20.

La Commissione centrale comunica al funzionario che si t
nelle condizioni indicate nell'articolo precedente i motivi p
quali lo propone per il giudizio di dispensa dal servizio, assegn
dogli un termine di trenta giorni dalla data della comunicaz
per presentare le sue deduzioni.

La Commissione, esaminate le eventuali deduzioni e i docum
presentati dall'interessato, e, sentitolo di persona, ove egli lo chi
giudica sulla dispensa dal servizio.

La decisione della Commissione non è suscettibile di gravam
via amministrativa o giudiziaria.

Art. 21.

Fino a due anni dalla pubblicazione del presente decreto sara
collocati a riposo i funzionari delle cancellerie e segreterie giu
ziarie che abbiano compiuto 65 anni di età e almeno 20 anni di
vizio, o abbiano compiuto 40 anni di servizio, quando a giud
della Commissione centrale non siano più in grado di contin
utilmente le loro funzioni.

Saranno in ogni caso collocati a riposo i funzionari che abbi
compiuto 65 anni di età e 40 di servizio.

Art. 22.

Al primo concorso di ammissione a posti di cancelliere o seg
tario che sarà bandito dopo la pubblicazione del presente dec
sono ammessi coloro che abbiano compiuto l'età di anni 18 e
superato quella di anni 30 ed abbiano i requisiti prescritti nell
ticolo 2 del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1626.

Art. 23.

La decorrenza dei nuovi stipendi stabiliti con la tabella indic
nell'art. 1 resta fissata al 1° maggio 1919. Il collocamento del p
sonale nei quadri di classificazione sarà effettuato non oltre il
marzo 1920.

I funzionari promossi nel periodo tra il 1° maggio 1919 e l'
tuazione del presente decreto conservano a titolo di assegno p
sonale da considerarsi ad ogni effetto come stipendio la differe
tra lo stipendio anteriore e quello del nuovo grado.

Art. 24.

La Commissione menzionata negli articoli 70 e 71 del R. decr
23 ottobre 1919, n. 1971, per quanto riguarda i funzionari delle c
cellerie e segreterie è composta di un primo presidente di Corte
appello o magistrato di grado equiparato che la presiede e di
consiglieri di Corte di appello e tre cancellieri capi ovvero segr
tari capi. Essa è nominata con decreto Reale. Il magistrato ed
cancelliere meno anziano hanno l'ufficio di supplenti. Il segreta
sarà nominato con lo stesso decreto.

Alle adunanze della Commissione interverrà con voto consult
il direttore capo della divisione del Ministero della giustizia da
dipende il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Art. 25.

Per quanto non sia diversamente provveduto col presente decr
sono applicabili le norme del R. decreto 2 settembre 1919, n. 16

circa il personale ed i servizi di cancelleria, e quelli del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, circa l'attuazione dei ruoli aperti.

Art. 26.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA DI RIPARTIZIONE

del personale di cancelleria e segreteria nei tre gradi stabiliti dalla tabella n. 16, allegata al R decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2231.

1° Grado.

Cancelliere o segretario

n. 5313.

2° Grado.

Cancelliere capo o segretario capo

n. 392

compresi n. 20 funzionari incaricati del servizio d'ispezione nelle cancellerie mandamentali.

3° Grado.

Cancelliere di Corte di cassazione o segretario di procura generale di Corte di cassazione

n. 10.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro della giustizia e degli affari di culto:

MORTARA.

Il numero 2487 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 23 ottobre 1919, n. 1971, 27 novembre 1919, n. 2231;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli stipendi della magistratura e i relativi aumenti periodici col sistema dei ruoli aperti sono stabiliti dalla tabella n. 15 annessa al R. decreto 27 novembre 1919, n. 2231.

Art. 2.

I gradi attuali sono conservati in quanto alle funzioni, alla gerarchia ed a tutti gli altri effetti di legge in conformità delle norme vigenti.

Art. 3.

Fino a che non sia provveduto alla revisione delle leggi sull'ordinamento giudiziario, per il passaggio dal grado di giudice e di sostituto procuratore del Re a quello di consigliere di appello o grado equiparato, restano ferme le disposizioni vigenti circa gli scrutinî e le promozioni.

Restano pure ferme le disposizioni vigenti per le promozioni ai posti di consigliere di Cassazione e parificati.

Art. 4.

Gli aumenti di stipendio hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si compie il periodo necessario per gli aumenti stessi. Sono conferiti normalmente per il solo fatto del compimento del periodo richiesto.

Nondimeno, quando il magistrato non abbia dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta, il ministro può deferire al Consiglio superiore della magistratura il dichiarare se l'aumento di stipendio debba essere sospeso.

Del giudizio non favorevole può essere domandata la revoca dopo il termine di un anno.

Art. 5.

Per i magistrati ai quali sia inflitta la pena disciplinare della perdita dell'anzianità, il periodo necessario per conseguire l'aumento di stipendio viene prolungato di un tempo corrispondente alla durata della pena. Il prolungamento è di tre anni per coloro ai quali sia inflitta la perdita del diritto alla promozione. Egualmente non si computano per l'effetto suindicato i periodi di sospensione dalle funzioni preveduti dalle norme sulle guarentigie e la disciplina della magistratura.

Art. 6.

Ai giudici e sostituti procuratori del Re che nello scrutinio al grado superiore conseguono la dichiarazione di merito eccezionale, sono abbreviati di due anni ciascuno i primi due periodi successivi stabiliti per l'aumento dello stipendio. A quelli che sono dichiarati promovibili a scelta è conceduta l'abbreviazione di due anni.

Art. 7.

Il periodo normale delle ferie giudiziarie non si computa per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 8.

Per la collocazione nei quadri di classificazione degli stipendi di coloro che a norma delle leggi vigenti abbiano titolo ad essere riammessi nell'ordine giudiziario dopo essere passati ad altri uffici, si applica la disposizione dell'art. 256 del R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2626.

Disposizioni transitorie.

Art. 9.

I magistrati in servizio alla data del presente decreto sono collocati nei quadri di classificazione degli stipendi in conformità della tabella n. 15 annessa al R. decreto 27 novembre 1919, n. 2231.

Gli attuali giudici e sostituti procuratori del Re, i consiglieri di appello e i magistrati di grado equiparato sono collocati negli anzidetti quadri di classificazione in base alla complessiva anzianità di servizio prestato nei vari gradi della magistratura compreso il periodo di uditore.

Art. 10.

Per il collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi l'anzianità viene diminuita di quattro anni per i magistrati dichiarati impromovibili nello scrutinio per la promozione da pretore a giudice o sostituto procuratore del Re. Uguale diminuzione ha luogo per coloro che riportarono dichiarazione d'impromovibilità nel giudizio per la promozione al grado di consigliere d'appello o parificato.

L'anzianità predetta viene diminuita di due anni per coloro che nello scrutinio da pretore a giudice o sostituto, furono dichiarati buoni o promovibili semplicemente, nonchè per coloro che nello scrutinio al grado di consigliere d'appello o equiparato, furono dichiarati buoni o promovibili semplicemente.

I magistrati che rinunziarono allo scrutinio per la promozione al grado di consigliere di appello o parificato subiscono la diminuzione stabilita nel precedente capoverso.

Art. 11.

Agli attuali magistrati ai quali fu inflitta la pena disciplinare della perdita della promozione l'anzianità per il collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi viene diminuita di tre anni. Per coloro, ai quali fu inflitta la pena disciplinare della perdita dell'anzianità, la diminuzione è di un tempo uguale alla durata della pena stessa.

Art. 12.

Agli attuali magistrati che conseguirono la promozione a giudice o sostituto procuratore del Re in seguito a concorso per merito distinto a norma della legge 8 giugno 1890, n. 6878, l'anzianità pel collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi è aumentata di sei anni.

La detta anzianità viene aumentata di quattro anni per coloro che conseguirono la promozione per merito eccezionale, e di tre per quelli che la conseguirono in seguito al concorso per merito stabilito dalla legge 14 luglio 1907, n. 511.

In eguali proporzioni è conceduto analogo vantaggio ai magistrati promossi a consigliere di appello o grado parificato per merito eccezionale, o rispettivamente in seguito al concorso di merito stabilito dalla legge 14 luglio 1907, n. 511.

Ai magistrati che abbiano guadagnato posti in graduatoria per residenza in sedi disagiate ai sensi della detta legge, viene aumentata di un anno la stessa anzianità.

Art. 13.

La Commissione menzionata negli articoli 70 e 71 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, per quanto riguarda i magistrati è composta di un primo presidente di Corte d'appello o magistrato di grado equiparato che la presiede e di sei magistrati di grado inferiore. Essa è nominata con decreto Reale. I due meno anziani fra i commissari hanno ufficio di supplenti. Il segretario sarà nominato con lo stesso decreto. Alle adunanze interviene con voto consultivo il capo della divisione del personale della magistratura.

Art. 14.

Si osservano, in quanto non siano derogate dal presente, le disposizioni dei Regi decreti 23 ottobre 1919, n. 1971, e 27 novembre 1919, n. 2231.

Art. 15.

La decorrenza dei nuovi stipendi avrà luogo dal 1° maggio 1919.

Il collocamento del personale nei nuovi quadri di classificazione degli stipendi sarà effettuato non oltre il 1° marzo 1920.

Art. 16.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2488 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Qualora in conseguenza del passaggio nel ruolo organico della magistratura di funzionari del Ministero della giustizia e degli affari di culto, a norma dell'art. 256 del R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, o dell'art. 36 della legge 14 luglio 1907, n. 511, si verifichi la impossibilità di provvedere al funzionamento dei servizi amministrativi del dicastero medesimo, il ministro guardasigilli è autorizzato a trattenere quei magistrati nelle loro funzioni attuali o a chiamarne altri di grado eguale, i quali avranno le funzioni inerenti al posto del ruolo amministrativo che sono chiamati a coprire.

Art. 2.

I magistrati che, a norma del precedente articolo, saranno trattenuti o chiamati presso il Ministero, sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura; i loro stipendi resteranno a carico del capitolo 1 del bilancio del Ministero medesimo.

Un terzo dei posti che rimarranno così scoperti nel ruolo organico della magistratura al grado dei giudici, consiglieri di appello e parificati, sarà tenuto vacante.

Art. 3.

Il numero dei magistrati indicati nell'art. 1 non può eccedere quello dei posti che si renderanno vacanti nel ruolo amministrativo e questi s'intenderanno per ogni effetto coperti dai magistrati trattenuti o chiamati a norma dell'articolo medesimo.

Salvo per quanto riguarda le condizioni di carriera e le promozioni si applicheranno ai magistrati, nel tempo in cui prestano servizio al Ministero, le disposizioni del R. decreto 22 novembre 1908, n. 693.

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato a indire un concorso per cento posti di pretore con le norme stabilite nel decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1147.

L'art. 9 del R. decreto 11 maggio 1913, n. 457, è abrogato.

Art. 5.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2484 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 12 ottobre 1919, n. 2043, relativo a facilitazioni a cooperative fra ufficiali e sottufficiali della Regia marina per la costruzione di case economiche di abitazione a proprietà indivisa;

Considerata l'opportunità di completare e chiarire le disposizioni emanate col su citato decreto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con i ministri del tesoro, delle finanze, dei trasporti marittimi e ferroviari e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per le costruzioni di cui all'art. 1 e per quelle di cui all'art. 4 del su citato decreto-legge che riguardino cooperative fra ufficiali, sottufficiali e funzionari civili della Regia marina, costituite per la costruzione di case economiche di abitazione a proprietà indivisa, l'Amministrazione demaniale non potrà chiedere la retrocessione delle aree concesse per tutto il tempo della durata della Società, salvo i risarcimenti e gli indennizzi pel valore dei fabbricati qualora la retrocessione sia determinata da ragioni di pubblica utilità. In caso di scioglimento delle cooperative suddette per

giungimento del termine legale ed in caso di scioglimento anticipato per altre cause, l'Amministrazione demaniale venderà il terreno al prezzo che a tale scopo sarà stabilito all'atto della concessione salvo che in caso di fallimento della Società l'Amministrazione della Regia marina non ritenga di esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto dei fabbricati.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI — SCHANZER — TEDESCO — DE VITO — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2135 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale del 12 giugno 1916, n. 727, modificato con i successivi decreti Luogotenenziali del 26 febbraio 1917, n. 304 e del 12 luglio 1917, n. 1124 con il quale si regolano per la durata della guerra i rapporti amministrativi e contabili tra l'Amministrazione militare e le Associazioni della Croce Rossa italiana e del Sovrano militare Ordine di Malta;

Visto il decreto Luogotenenziale 25 luglio 1915, numero 1155 con il quale si aggiunge, per la durata della guerra, un posto di direttore generale nel ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale della guerra;

Visto il decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, numero 1319 con il quale viene istituita fino a sei mesi dopo la guerra la Direzione generale di sanità militare;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

La validità del decreto Luogotenenziale 12 giugno 1916, n. 727, modificato con i decreti Luogotenenziali 26 febbraio 1917, n. 304 e del 12 luglio 1917, n. 1124, è prorogata fino al 31 dicembre 1920.

Art. 2.

La validità del decreto Luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1155 è prorogata fino al 31 dicembre 1920.

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1319, relative alla istituzione nel Ministero della guerra della Direzione generale di sanità militare e alla nomina e al collocamento fuori ruolo dei funzionari per essa occorrenti, rimarranno in vigore fino al 30 giugno 1920.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2137 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'istruzione pubblica:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario in corso sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — BACCELLI

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA di variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1919-1920.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 3. Ministero - Spese per gli uffici e per i locali dell'Amministrazione centrale, ecc.	105,000 —
Cap. n. 4. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria - Spese di legatura di libri e registri e spese, ecc.	100,000 —
Cap. n. 6. Indennità e spese per ispezioni e missioni presso l'Amministrazione centrale, ecc.	15,000 —
Cap. n. 7. Indennità diarie e gettoni di presenza ai membri del Consiglio superiore d'istruzione pubblica, ecc.	20,000 —
Cap. n. 8. Indennità di trasferimento a funzionari dipendenti dal Ministero, ecc.	65,000 —
Cap. n. 60. Assegni fissi a Convitti nazionali ed a Convitti provinciali e comunali - Contributo, ecc.	26,000 —
Cap. n. 62. Posti gratuiti e semigratuiti nei Convitti nazionali, ecc.	33,608 —
Cap. n. 66. Educatori femminili - Posti gratuiti e semigratuiti - Posti gratuiti nel Regio educatorio femminile « Regina Margherita » di Napoli, ecc.	6,500 —
Cap. n. 67. Sussidi o rimborsi di spese di corredo	

ed altre per alunni di convitti nazionali, ecc.	4,500 —
Cap. n. 76. Assegni fissi ad Istituti d'istruzione superiore, ecc.	5,400 —
Cap. n. 83. Biblioteche governative - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Acquisto, ecc.	70,000 —
Cap. n. 87. Accademie ed Istituti di belle arti e di istruzione musicale e drammatica - Personale di ruolo - Retribuzioni per le classi aggiunte - Compensi, ecc.	30,000 —
Cap. n. 88. Accademie ed Istituti di belle arti e di istruzione musicale e drammatica - Spese per gli uffici, ecc.	50,000 —
Cap. n. 92. Sussidi ad alunne ed alunni poveri degli Istituti di belle arti, ecc.	2,000 —
Cap. n. 125-*ter*. Stipendi ed assegni al personale degli Istituti d'istruzione media pareggiati, ecc.	80,000 —
Cap. n. 128. Concorso dello Stato nella spesa di mantenimento di alunni profughi di guerra, ecc.	16,000 —
Cap. n. 259-*bis* (aggiunto). Stazione zoologica di Napoli - Contributo straordinario dello Stato a favore della stessa (Art. 3, lett. *B*, del decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 345)	100,000 —
Cap. n. 288 (aggiunto). Compensi per l'opera straordinaria da compiersi nella ragioneria centrale del Ministero per la revisione dei rendiconti, ecc.	15,000 —
Cap. n. 297 (aggiunto). Paghe, compensi, indennità e spese diverse per il riordinamento, la revisione, l'approvazione a cura della Ragioneria centrale delle contabilità, ecc.	15,000 —
Totale delle maggiori assegnazioni	764,000 —

Diminuzione di stanziamento.

Cap. n. 74. Regie Università ed altri Istituti di istruzione universitaria - Dotazioni per acquisto di materiale, ecc.	75,400 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica: BACCELLI.
Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Il numero 2357 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto le leggi 5 luglio 1908, n. 404 e 17 luglio 1910, n. 492;
Visti i decreti Luogotenenziali 23 ottobre 1917, numero 1749 e 21 novembre 1918, n. 1904;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto col ministro del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La produzione di citrato di calce dell'esercizio 1919-920 sarà liquidata dalla Camera agrumaria sulla base del prezzo netto stabilito con decreto del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto col ministro del tesoro.

Tale produzione sarà venduta con anticipazione sulle rimanenze dei precedenti esercizi.

Art. 2.

La differenza tra il prezzo di vendita e quello corrisposto ai depositanti, aumentato delle spese e gli interessi, sarà devoluta a svalutazione delle predette rimanenze di merce, ed a corrispondente riduzione delle anticipazioni fatte dagli Istituti di emissione alla Camera agrumaria.

Art. 3.

Sul prezzo che sarà realizzato con la vendita del citrato di calce dell'esercizio 1919-920 la Camera agrumaria preleverà a titolo di tassa camerale il contributo fisso di L. 15 per quintale di merce.

Sul citrato di calce e sull'agrocotto non affidati alla Camera agrumaria per la vendita la tassa camerale, di cui all'art. 3, comma *a*, della legge 17 luglio 1910, n. 492, è stabilita in lire duecento per quintale di citrato, o per peso equivalente di agrocotto, base 64 0[0 di acido citrico.

Art. 4.

I magazzini di deposito del citrato di calce appartenenti alla Camera agrumaria sono equiparati ai magazzini generali. La Camera è autorizzata a rilasciare sui depositi di citrato ricevuti nei suoi magazzini fedi di deposito e note di pegno.

Art. 5.

In rispondenza del citrato di calce, che la Camera agrumaria riceverà durante l'esercizio 1919-920, essa potrà emettere direttamente sopra di sè le fedi di deposito e le note di pegno, e scontare queste ultime presso gli Istituti di emissione.

Art. 6.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto avranno vigore per gli esercizi successivi a quello 1919-920, fino a che non siano state ammortizzate completamente le rimanenze di citrato di calce dei precedenti esercizi, le quali sono attribuite al patrimonio della Camera agrumaria.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, e andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2460 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto col ministro del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata di sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto il Governo è autorizzato a provvedere per decreto Reale, su proposta del ministro per i trasporti, di concerto col ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri:

a) alle modifiche d'ordinamento dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato e del Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari ed alle disposizioni intese a semplificare i servizi, diminuire le spese di amministrazione e di esercizio e sistemare il personale in servizio presso il Ministero;

b) ai collocamenti in quiescenza di funzionari appartenenti all'Amministrazione delle ferrovie di Stato e del Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari, di grado non inferiore a quello di ispettore capo o di capo divisione, in relazione alle introdotte modifiche, corrispondendosi il trattamento di cui all'art. 60 della legge 7 luglio 1907, n. 429, a coloro che non abbiano raggiunto l'età o compiuto gli anni di servizio necessari per il conseguimento della pensione, quando non preferiscano di essere collocati in disponibilità;

c) ai collocamenti a riposo, alle nomine, promozioni ed assegnazioni dei funzionari delle ferrovie di Stato con qualifiche non inferiori a quelle del secondo grado incluso.

Le assunzioni del personale debbono essere deliberate dal Consiglio dei ministri, fatta eccezione per gli avventizi richiesti da saltuarie momentanee esigenze e da assumersi per un periodo non superiore a tre mesi in un anno ed a due mesi consecutivi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE VITO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2317 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359 sulle espropriazioni a causa di pubblica utilità;

Vista la legge 28 giugno 1914, n. 667, che approvò il piano regolatore di ampliamento di Genova nella regione di Albaro;

Ritenuto che quel Comune ha redatto un progetto per l'attuazione del piano nella zona di via Rodi e adiacenze, riguardante così la viabilità come gli scomparti fabbricabili;

Visto tale progetto, composto di due tavole (planimetria e piano parcellare) in iscala 1 : 1000 e di un elenco delle proprietà da espropriare;

Ritenuto che esso prevede anche lievi varianti al piano approvato con la citata legge 28 giugno 1914, la costruzione di muri di sostegno e scarpate e l'espropriazione di due zone laterali alla via Rodi, rispettivamente di proprietà Giustiniani e Viganego;

Che l'espropriazione stessa venne inclusa nel progetto per suggerimento del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale rilevò che ove le due zone fossero restate a disposizione dei loro proprietarî e questi vi avessero edificato sarebbe rimasta intercettata la vista del palazzo Cambiaso, una delle più insigni opere d'arte di Genova;

Viste le deliberazioni 25 marzo 1916, 15 giugno 1917 e 12 aprile 1919 del Consiglio comunale di Genova relative alla approvazione del progetto di cui si tratta;

Ritenuto che, fattosi luogo alle prescritte pubblicazioni, reclamarono i signori Giustiniani e Viganego:

Che il primo fa questione esclusivamente circa la misura dell'indennità a lui spettante;

Che il Viganego rileva come l'espropriazione del suo fondo sia lesiva dei proprî diritti avendo egli già presentato al Comune un progetto per la costruzione di un edificio e presi accordi con lo stesso al riguardo; che tale costruzione non avrebbe impedita la vista del palazzo Cambiaso; che del resto, mentre il Consiglio superiore dei lavori pubblici suggeriva l'espropriazione delle due aree Viganego e Giustiniani, allo scopo che si fosse impedita l'edificazione, il Comune faceva espressa riserva di adibire le stesse a pubblici edifici;

Considerato che il progetto del Comune è regolare e rispondente allo scopo;

Che le varianti che esso apporta al piano approvato con la legge del 28 giugno 1914 conferiranno al miglioramento della viabilità;

Che l'espropriazione delle aree di proprietà Viganego e Giustiniani appare opportuna per lo scopo voluto dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Che a tale scopo non contrasta la deliberazione 12 aprile 1919 del Consiglio comunale per la quale le due aree invece che essere sistemate a giardini potrebbero eventualmente essere adibite a pubblici edifici, giacchè a differenza dell'edificio progettato dal Viganevo, si tratterebbe in ogni caso di piccole costruzioni per uso di portineria od altro in servizio del nuovo politecnico destinato ad avere sede nel palazzo Cambiaso, l'esecuzione delle quali dovrebbe essere eseguita previa l'approvazione delle competenti autorità;

Che il giudizio sugli altri motivi addotti dagli opponenti spetta ad altra sede, giacchè gli stessi direttamente o indirettamente riflettono una questione di danni;

Uditi il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il progetto redatto a cura del comune di Genova per l'esecuzione, nei riguardi della viabilità e degli scomparti fabbricabili, del piano regolatore e di ampliamento della città nella regione di Albaro, con varianti al piano stesso e con l'espropriazione delle due aree di proprietà Giustiniani e Viganego.

Art. 2.

Il progetto sarà vistato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente nella planimetria, nel piano parcellare e nell'elenco che lo compongono.

Art. 3.

Per l'esecuzione del piano di Albaro resta fermo il termine fissato con la legge 28 giugno 1914, n. 667.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

PANTANO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a **S. M.** *il* **Re,** *in udienza del 27 novembre 1919, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza un prelevamento di L. 15.000 occorrenti al Ministero dell'interno.*

SIRE!

Con l'istituzione del corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza si è reso necessario riordinare ed ampliare, sia il servizio di istruzione dei componenti il nuovo corpo, sia il servizio sanitario. E poichè le attuali disponibilità dei fondi per tali spese stanziati nel bilancio del Ministero dell'interno ai capitoli nn. 75 e 76, non consentono di fronteggiare la maggiore spesa occorrente, il Consiglio dei ministri, avvalendosi della facoltà consentita coll'art. 38 del testo unico di legge per la contabilità generale dello Stato, ha deliberato di prelevare la somma di L. 15.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per assegnare L. 10.000 al cap. 75 concernente il servizio d'istruzione e L. 5000 al cap. 76 riguardante le spese di cura delle guardie, nonchè gli onorari per il servizio sanitario.

L'unito schema di decreto, che il riferente si onora sottoporre alla sanzione della Maestà Vostra, autorizza il prelevamento indicato.

Il numero 2449 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 1.000 000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-920, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 678.178,50, rimane disponibile la somma di L. 321.821,50;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 132 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-920, è autorizzata una 7ª prelevazione nella somma di lire quindicimila (L. 15.000), da assegnarsi ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo:

Cap. n. 75. Retribuzioni per l'istruzione alle guardie di città, ecc.	10,000 —
Cap. n. 76. Spese di cura delle guardie di città per malattie contratte in servizio e spese per le guardie inviate d'ufficio in osservazione negli ospedali - Onorari, ecc.	5,000 —
	15,000 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2459 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 luglio 1919, n. 1382, portante provvedimenti per la profilassi della tubercolosi;

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1919-920, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

MAGGIORI assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1919-920.

Cap. n. 49 (modificata la denominazione). Fondo da erogarsi esclusivamente ai Comuni, alle Provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai Consorzi e ad altri Enti per favorire il ricovero in speciali luoghi di cura di infermi di tubercolosi, richiesto dalla necessità di difesa contro la diffusione della malattia, e il collocamento di bambini per allontanarli dal contagio (Legge 24 luglio 1919, n. 1382, art. 6, lettera *a*)	+	400,000 —
Cap. n. 49-*bis* (di nuova istituzione). Contributi pel funzionamento dei dispensari antitubercolari istituiti da parte dei Consorzi di cui all'art. 4 della legge 24 luglio 1919, n. 1382, e di altri Enti (Legge 24 luglio 1919, n. 1382, art. 5, comma 2°)	+	2,000,000 —
Cap. n. 49-*ter* (di nuova istituzione). Sussidi per favorire ed incoraggiare forme di prevenzione contro la tubercolosi e di assistenza agli infermi non contemplate negli altri capitoli, nonchè per assicurare il funzionamento dei Comitati provinciali antitubercolari (Legge 24 luglio 1919, n. 1382, art. 6, lettera *b*)	+	500.000 —
Cap. n. 49-IV (di nuova istituzione). Corsi di preparazione scientifica e di tirocini pratici per l'addestramento di personale tecnico specializzato, di diverso grado, medico e ausi-		

...llario per la profilassi della tubercolosi (Legge 24 luglio 1919, n. 1382, art. 6, lettera c). . + 100,000 —

Totale delle maggiori assegnazioni . . . 3,000,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per l'interno: NITTI.
Il ministro per il tesoro: SCHANZER.

...creto Ministeriale *che autorizza la fabbricazione di biglietti da L. 1000, da L. 500 « vecchio tipo », da L. 100, da L. 50 « vecchio tipo » e da L. 50 « nuovo tipo » della Banca d'Italia per le scorte necessarie ai bisogni della circolazione, nei limiti fissati dalle leggi e dai decreti Reali e Luogotenenziali.*

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla ...colazione dei biglietti di Banca, approvato col R. decreto del 28 aprile ...10, n. 204;

Veduto il R. decreto 1° agosto 1913, n. 996, che proroga fino al 31 di...mbre 1923 la facoltà concessa, coll'art. 2 della legge 10 agosto 1893, ...449, agli Istituti di emissione di emettere biglietti di Banca ed ...tri titoli equivalenti;

Veduto il regolamento per i biglietti di Stato e di Banca, appro...to col R. decreto 30 ottobre 1896, n. 503;

Veduti i decreti Ministeriali 15 agosto 1919 e 13 novembre 1919, ...bblicati rispettivamente nelle *Gazzette ufficiali* del Regno del 19 ...osto 1919, n. 197 e del 19 novembre 1919, n. 273;

Veduta la deliberazione del 29 dicembre 1919 del Consiglio superiore ...lla Banca d'Italia, riguardante una ulteriore creazione di biglietti ... L. 1000, da L. 500 « vecchio tipo », da L. 100, da L. 50 « vecchio ...po » e da L. 50 « nuovo tipo » della Banca stessa;

Veduta la nota della Direzione generale della Banca predetta in ...ata 30 dicembre 1919, n. 103902, con la quale, in relazione alla citata ...eliberazione del Consiglio superiore, si chiede l'autorizzazione alla ...bbricazione dei detti biglietti per rifornire le scorte necessarie ... bisogni della circolazione, nei limiti fissati dalle leggi e dai de...reti Reali e Luogotenenziali;

Determina:

Art. 1.

È autorizzata la fabbricazione di biglietti della Banca d'Italia, ...ei tagli e nelle quantità appresso indicati:

Numero cinquecentomila (500.000) biglietti da lire mille (L. 1000) ...er un valore complessivo di lire cinquecentomilioni (L. 500.000.000), ...ivisi in cinquanta (50) serie di 10.000 biglietti ciascuna, numerati ...rogressivamente da 1 a 10.000, e distinte con le lettere e i numeri:

da A 47 a V 47, da A 48 a V 48, e da A 49 a L 49.

Numero cinquecentomila (500.000) biglietti da lire cinquecento (lire ...00) di vecchio tipo, per un valore complessivo di lire duecentocin...uantà milioni (L. 250.000.000), divisi in cinquanta (50) serie, di 10.000 ...iglietti ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 10.000, e di...stinte colle lettere ed i numeri:

da M 38 a V 38, da A 39 a V 39, e da A 40 a V 40.

Numero duemilioni (2.000.000) biglietti da lire cento (L. 100) ...er un valore complessivo di lire duecentomilioni (L. 200.000.000), ...ivisi in duecento (200) serie, di 10.000 biglietti ciascuna, numerati ...rogressivamente da 1 a 10.000, e distinte con le lettere ed i nu...meri:

da A 300 a V 300, da A 301 a V 301, da A 302 a V 302, da ...303 a V 303, da A 304 a V 304, da A 305 a V 305, da A 306 a ...306, da A 307 a V 307, da A 308 a V 308, e da A 309 a V 309.

Numero duemilioni (2.000.000) biglietti da lire cinquanta (L. 50) di vecchio tipo per un valore complessivo di lire centomilioni (L. 100.000.000), divisi in duecento (200) serie, di 10.000 biglietti cia...scuna, numerati progressivamente da 1 a 10.000, e distinte con le ...lettere ed i numeri:

da A 366 a V 366, da A 367 a V 367, da A 368 a V 368, da ...369 a V 369, da A 370 a V 370, da A 371 a V 371, da A 372 a V 372, da A 373 a V 373, da A 374 a V 374, e da A 375 a V 375.

Numero duemilioni (2.000.000) di biglietti da lire cinquanta (L. 50), di nuovo tipo, per un valore complessivo di lire centomilioni (L. 100.000.000), divisi in duecento (200) serie, di 10.000 biglietti ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 10.000, e distinte con le lettere ed i numeri:

da A 156 a V 156, da A 157 a V 157, da A 158 a V 158, da A 159 a V 159, da A 160 a V 160, da A 161 a V 161, da A 162 a V 162, da A 163 a V 163, da A 164 a V 164, e da A 165 a V 165.

Art. 2.

I biglietti di cui all'articolo precedente avranno i distintivi e le caratteristiche rispettivamente fissati dai decreti Ministeriali 6 dicembre 1897, pel taglio da L. 1000; 25 ottobre 1898 pel taglio da L. 500 « vecchio tipo »; 30 ottobre 1897, pel taglio da L. 100; 12 settembre 1896, pel taglio da L. 50 « vecchio tipo » e 16 giugno 1915, colla variante di cui nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 9 marzo 1916, n. 55, pel taglio da L. 50 « nuovo tipo ».

Art. 3.

Agli stessi biglietti sarà applicato il contrassegno di Stato di cui ai decreti Ministeriali 30 luglio 1896 e 15 giugno 1915, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette ufficiali* del Regno del 30 luglio 1896, n. 180, e del 26 giugno 1915, n. 160.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 4 gennaio 1920.

Il ministro: SCHANZER.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 7 gennaio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . .	80 91	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86 90	—

Corso medio dei cambi.

del giorno 7 gennaio 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 123,62 — Londra 50,31 — Svizzera 236 08 — New York 13 26 — Oro 199,47.

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimenti di ricevute (1ª pubblicazione) (El. n. 20).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 386 — Data della ricevuta: 13 gennaio 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Barberis Giovanni fu Pantaleone (pos. n. 578533) — Titolo del debito pubblico nominativo n. 1 — Ammontare della rendita L. 7 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1917.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data della ricevuta: 1° luglio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bologna — Intestazione della ricevuta: Giardo Carobbio fu Francesco (pos. n. 674814) — Titoli del debito pubblico al portatore n. 7 — Ammontare della rendita L. 325 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1919.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 3 gennaio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

1ª Pubblicazione

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 10, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate ndite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso lla *Gazzetta ufficiale*, si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa rezione generale nei modi stabiliti dall'art. 75 del citato regolamento

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0/0	295654	Santangelo Gaetano di Giuseppe, dom. a Rosolino (Siracusa) - Vincolata	L.	70 —
»	444588	Intestata come la precedente. - Vincolata	»	70 —
5 0/0 (1917)	89131	Intestata come la precedente. - Libera	»	900 —
5 0/0	68820 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Seminario dei Santi Angeli Custodi in Ravenna Per l'usufrutto: Masetti Angelo.	»	190 —
	83274 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Intestato come quello di proprietà precedente Per l'usufrutto: Intestato come l'usufrutto precedente.	»	5 —
3,50 0/0	134466	Altare di San Pietro Alessandrino nella chiesa di San Vito al Tagliamento (Udine)	»	210 —
»	611223	Chiesa parrocchiale di San Vito al Tagliamento (Udine)	»	45 50
»	360028	Chiesa di San Lorenzo in San Vito al Tagliamento (Udine) per l'altare della B. V. del Rosario	»	52 50
»	356273	Chiesa succursale della B. V. di Rosa di San Vito al Tagliamento (Udine) amministrata dalla Fabbriceria della chiesa parrocchiale	»	42 —
»	356535	Chiesa o santuario della B. V. e di Santo Stefano di Rosa in San Vito al Tagliamento (Udine)	»	626 50
»	356534	Chiesa parrocchiale dei Santi Vito e Modesto in San Vito al Tagliamento (Udine)	»	2408 —
»	538865	Fabbriceria della chiesa arcidiaconale di San Vito al Tagliamento (Udine)	»	3 50
»	393357	Intestata come la precedente. - Vincolata	»	84 —
»	598507	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di San Vito al Tagliamento (Udine)	»	70 —
»	602301	Intestata come la precedente	»	77 —
»	366395	Fabbriceria della chiesa parrocchiale dei Santi Vito, Modesto e Crescenzio in San Vito al Tagliamento (Udine)	»	17 50
»	369248	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di San Vito al Tagliamento (Udine)	»	21 —
»	179659	Santuario della B. V. di Rosa in San Vito al Tagliamento (Udine)	»	59 50
»	190789	Intestata come la precedente	»	3 50
Cons. 5 0/0	86532 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Marzorati Rosa fu Giovanni, ved. di Cappelletti Paolo, dom. in Albate (Como) Per la proprietà: Cappelletti Carlo fu Paolo, minore, sotto la patria potestà della madre Marzorati Rosa fu Giovanni, vedova di Cappelletti Paolo, dom. in Albate (Como).	»	80 —
3,50 0/0	568019	Congregazione di carità di San Giovanni alla Castagna (Como). - Vincolata	»	189 —
»	649286	Intestata come la precedente. - Libera	»	35 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0[0	467148	Gressani Giacomo fu Nicolò, dom. in Tolmezzo (Udine). - Vincolata . . . . . L.	98 —
»	436003	Pinelli Annetta fu Giovanni, nubile, dom. a Bergamo. - Vincolata . . . . . »	700 —
»	703909	Prole nascitura da Gassino Angelo fu Giovanni, dom. in San Giorgio Canavese (Torino) . . . . . »	45 50
5 0[0	632448 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Ospedale Raschiero in Castagnole Piemonte (Torino) . . . . . » Per l'usufrutto: Perotti Margherita fu Domenico.	1000 —
4 0[0 (1906)	4098 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Vesco Carlo fu Angelo, dom. in Angera (Como) . . . . . » Per l'usufrutto: Bassetti Maria fu Domenico, ved. di Vesco Angelo, dom. in Angera.	60 —
3,50 0[0	615820	Vicini Ida di Salvatore, nubile, dom. in Genova. - Vincolata . »	1207 50
»	265272	Quartara Chiara fu Giovanni Battista, moglie di Bottaro Luigi, dom. in Alassio (Genova). - Vincolata . . . . . »	35 —
»	504898	D'Afflitto Rosina Paolina di Vincenzo, moglie di Scaramuzzino Battista, detto Giovambattista, fu Stefano, dom. a Crucoli (Catanzaro). - Vincolata . . . . . »	87 50
»	638765	D'Afflitto Rosa di Vincenzo, moglie di Scaramuzzino Giovambattista, dom. a Crucoli (Catanzaro). - Vincolata . . . . . »	80 50

Roma, 30 dicembre 1919. *Il direttore generale*: GARBAZZI.

(Elenco n. 27). **1ª Pubblicazione**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3,50 0[0	371430	70 —	*Bordonaro* Filomena fu Alessandro, moglie di Datti Alfonso, dom. a Palermo	*Chiaramonte Bordonaro* Filomena fu Alessandro, ecc., come contro
»	376690	49 —		
»	400211	80 50		
»	416502	70 —		
»	428729	77 —		
»	434354	101 50		
»	551700	70 —	Come sopra, dom. a Roma	

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 3 gennaio 1920 *Il direttore generale*: **GARBAZZI.**

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

IL MINISTRO

Visto l'art. 14 del decreto-legge n. 2231 in data 27 novembre 1919 riguardante l'ordinamento e lo stato economico del personale dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale del 7 novembre 1919 col quale si indice un concorso per titoli a 50 posti di applicato nel personale d'ordine dei Regi arsenali militari marittimi;

Visto il decreto Ministeriale 15 novembre 1919 col quale il numero dei posti di cui al citato decreto Ministeriale 7 novembre 1919 è portato a 80;

Decreta:

Lo stipendio annuo da corrispondersi ai vincitori del concorso per

80 posti di applicato nel personale di ordine dei Regi arsenali militari marittimi, è fissato in L. 3000, anzichè in L. 3150 com'era indicato all'art. 1 del decreto Ministeriale 7 novembre 1919.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 20 dicembre 1919.

SECHI.

IL MINISTRO

Visto il decreto Ministeriale 7 novembre 1919 che indice un concorso per titoli a 50 posti di applicato di 3ª classe nel personale d'ordine dei Regi arsenali marittimi;

Visto il decreto Ministeriale 15 novembre 1919, che eleva ad 80 il numero dei posti messi a concorso col decreto sopra citato;

Decreta:

Il termine di tempo per la presentazione delle domande degli invalidi della guerra per partecipare al concorso per 80 posti di applicato di 3ª classe nel personale d'ordine dei Regi arsenali marittimi è prorogato al 20 gennaio 1920.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 6 gennaio 1920.

SECHI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO

Domenica, 21 dicembre 1919.

Presidenza del presidente ORLANDO.

La seduta comincia alle ore 15.

AMICI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE, comunica che la Giunta delle elezioni ha verificato non essere contestabili le elezioni degli onorevoli:

Codacci-Pisanelli (Lecce), Amici Giovanni (Perugia), De Vito Roberto, Celli, De Benedectis (Teramo), Salandra, Mucci, Maitilasso, Maury, Castellino (Foggia), Bellotti Bortolo, Cameroni, Bonomi Paolo (Bergamo), Bianchi Umberto, Baldini Nullo, Mazzolani, Pirolini, Bacci Giovanni (Ravenna), Bonomi Ivanoe, Dugoni, Murari, Grandi Ferdinando (Mantova), Musatti, Alessandri, Galeno, Sandroni, Sandrini, Trentin (Venezia), Grassi, Troylo, Chimienti, Tamborino, De Viti de Marco, Vallone (Lecce), Conti (Parma), Caminiti, Evoli (Reggio Calabria), Luzzatti Luigi, Corazzin, Cappellotto, Frova, Cicogna (Treviso), Niccolai, Marangoni (Ferrara).

Dichiara convalidate queste elezioni.

MAURI, eletto per i collegi di Milano e Pavia, dichiara di optare per il collegio di Milano.

Risultato di votazioni.

PRESIDENTE, comunica il risultato delle seguenti votazioni:

Di ballottaggio per la nomina di un componente il Comitato nazionale per gli orfani di guerra:

L'onorevole Maffi ebbe 157 voti (*Eletto*).
L'onorevole Pilati ebbe 26 voti.
Voti dispersi 14; schede bianche 140.

Di ballottaggio per la nomina di un commissario del Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica:

L'onorevole Bazoli ebbe 150 voti (*Eletto*).
L'onorevole Frola ebbe 127 voti.
Voti dispersi 21; schede bianche 55.

Di ballottaggio per un commissario di amministrazione sul Fondo di religione e di beneficenza della città di Roma:

L'onorevole Cingolani ebbe voti, 160 (*Eletto*).
L'onorevole Bombacci ebbe voti, 17.
Schede nulle, 6; bianche, 48.

Seguito della discussione sulla proroga dell'esecizio provvisorio dei bilanci.

D'ALESSIO FRANCESCO, afferma la necessità di una pronta azione di rinnovamento la quale ripari al fallimento della politica sin qui seguita, così nel campo della politica estera, come in quello degli approvvigionamenti, come nel campo finanziario.

Invoca pronti ed efficaci provvedimenti per frenare la progressiva discesa del valore della nostra moneta.

Constata il grave disordine che oggi si lamenta in tutti i pubblici servizi e ritiene che solo una riforma radicale delle pubbliche amministrazioni possa porvi rimedio.

Conclude affermando che per vincere quella sfiducia nello Stato che ormai si è fatta generale nelle popolazioni, occorre tutto un indirizzo nuovo nei metodi come nelle finalità immediate. (*Applausi a sinistra*).

NITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*, (*Segni di attenzione*), deve ancor oggi rivolgersi ad amici e ad avversari a chieder loro che, per quanto è possibile, la discussione proceda serena.

Nessuno ha nulla da guadagnare dalla violenza. Ed è bene che tutte le tesi possano essere liberamente propugnate e dibattute innanzi al Paese.

Oggi più che mai considera i propri avversari come collaboratori, ed è più che mai alieno dall'animo suo qualsiasi pensiero d'intransigenza.

Si limiterà a precise dichiarazioni.

Ed anzitutto prega coloro che hanno presentato ordini del giorno, di volerli ritirare. Conviene ritornare alle sane tradizioni dell'istituto parlamentare. Ed ogni questione deve essere trattata nella sede opportuna.

Non è possibile materialmente discutere oggi le numerosissime e gravissime questioni che coinvolgono i 42 ordini del giorno che sono stati presentati.

Tali ordini del giorno comprendono importanti problemi, che dovranno formare oggetto della discussione e delle deliberazioni della Camera.

È dunque sotto ogni aspetto opportuno non pregiudicare ora con una discussione, necessariamente tumultuaria, tali importanti questioni.

La presente discussione, al pari di quella precedente, è stata una scambievole presentazione. Ed o rao [illegible] o può seguire la sua via.

Nella situazione in cui siamo, usciti da una cruda guerra, è naturale che molti inconvenienti siansi verificati e altri molti se ne debbano verificare.

Respinge l'accusa di empirismo mossa alla politica del Ministero.

Il Governo ha un primo essenziale dovere: quello di mantenere l'ordine; e questo ha cercato di fare con la maggiore temperanza.

Si è detto che una precisa direttiva manca al Governo anche nella politica finanziaria, economica, sociale.

Ora l'oratore ha ripetutamente avvertito che abbiamo bisogno della fiducia dell'estero, epperò abbiamo bisogno di pace e di tranquillità.

Perciò l'oratore fa appello a tutti indistintamente per una maggior temperanza.

Dagli oratori socialisti si è voluto ridurre ogni questione al capitalismo, a cui si è voluto far risalire la cagione e la responsabilità della grande guerra.

Sventuratamente la storia ci insegna che vi era la guerra

quando non vi era ancora il capitalismo. E la stessa Russia repubblicana e rivoluzionaria è in guerra all'estero e all'interno. (*Approvazioni - Interruzioni all'estrema sinistra*).

Il vero è che le grandi crisi sociali sono superiori alla volontà stessa dei governanti e dei singoli e che la guerra è sopratutto uno stato psicologico collettivo.

Valga l'esempio della Germania, dove pure il partito socialista era più forte che ovunque, e che è anche il paese d'origine della dottrina socialista. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

Invita i socialisti a formulare più precisamente un programma tanto nella politica interna, che non è stata oggetto di alcuna critica, quanto nella politica estera.

A proposito della politica estera bisogna convincersi che vi è una legge ineluttabile, quella della prevalenza del più forte. (*Commenti*).

L'Italia vuole essere nel mondo una grande forza di pace e di democrazia. Essa risolutamente non vuole nuove guerre. Essa vuole agire in Europa, quando sia possibile, col suo esempio o con la sua azione nel determinare una politica di pace.

Viene prima di tutto alla questione dei trattati. È bene che questa questione non sia compromessa. Dimostrerà che l'interesse supremo della pace consiglia la ratifica del trattato con l'Austria e la Germania, e che questo è necessario, perchè l'Italia possa svolgere con libertà e con nobiltà il suo programma avvenire.

Circa la questione adriatica, il Governo ha sempre cercato di dimostrare agli jugoslavi che l'Italia desidera sinceramente di stringere con essi amichevoli e cordiali rapporti; e ciò nell'interesse della pace che più che nei trattati trova la sua guarentigia nella sincerità dei sentimenti.

Gli jugoslavi devono convincersi che è loro interesso mantenere sinceri vincoli di amicizia con l'Italia, e che la coltura italiana è quella a cui essi devono ispirare il loro progresso.

D'altronde l'Adriatico, se è il problema nostro, non è il solo problema nostro. Comprende la simpatia per le popolazioni dell'altra riva adriatica, che sono della nostra razza e della nostra lingua; ma occorre guardarsi dalle esagerazioni.

La questione di Fiume ha per noi una importanza morale o spirituale, ma non una importanza economica.

Nega che gli Stati Uniti di America abbiano alcuna preoccupazione economica nella soluzione delle questioni adriatiche.

È assurdo pertanto pensare che una grande democrazia, quale quella americana, voglia, deliberatamente, per servire interessi capitalistici, commettere una flagrante ingiustizia in danno nostro.

La verità è che in America si fa spesso un apprezzamento non giusto della situazione politica e della situazione etnica in Adriatico.

Così pure non è vero che l'altezza dei nostri cambi dipenda dall'avidità degli Stati Uniti; ma è la risultante della sproporzione fra gli acquisti e le vendite.

Anche ammessa in ipotesi una società comunista vi saranno merci da vendere all'estero, vi sarà la moneta o altra merce generale rappresentativa del valore e vi sarà il fenomeno del cambio.

Tanto è vero che a questo fenomeno è estranea ogni occupazione politica.

Rilevando l'asserzione dell'onorevole Modigliani che, mentre Fiume stava per decidere dei suoi destini, si presentò colà una nave da guerra francese, dichiara anzitutto nel modo più assoluto che i nostri Alleati non ci hanno mai creato nella questione di Fiume il più piccolo imbarazzo, aggiunge che la nave da guerra, di cui fece cenno l'onorevole Modigliani, fu ritirata dal Governo appena apparve che la permanenza di essa poteva essere inesattamente interpretata, e che ormai nell'Adriatico non vi è che una nave di piccolo tonnellaggio che staziona il più del tempo a Venezia. (*Continua*).

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re ha ricevuto ieri, in udienza privata, il signor Ricciotto Canudo, benemerito sostenitore della latinità all'estero.

Il Sovrano s'intrattenne affabilmente col valente letterato, al quale chiese notizie de' suoi studî e della propaganda di italianità svolta specialmente in riguardo dalle letture dantesche.

Oggi, genetliaco di Sua Maestà la Regina Elena, Roma, interprete del sentimento di tutta la nazione, festeggia la fausta ricorrenza.

Tutti gli edifizi pubblici e numerose case private hanno esposto la bandiera nazionale. Il forte di Monte Mario ha eseguito le consuete salve d'artiglieria. Nella serata le principali piazze e vie saranno illuminate a giorno.

Alla Reggia da ogni parte d'Italia e dalle nostre colonie, sono stati inviati telegrammi di riverenza e augurio per l'Augusta Signora.

Le LL. AA. RR. le principesse Jolanda e Mafalda, accompagnate dal medico della Real casa, comm. Q[illegible]rico, sono partite iermattina, alle 8,30, per San Rosso[illegible].

Ai caduti in guerra. — Presso la direzione generale della sanità pubblica si è riunito il Comitato esecutivo della Commissione nazionale per le onoranze ai caduti in guerra.

Il Comitato è stato insediato dal generale Diaz, presidente della Commissione, il quale, nel portare ai componenti il suo saluto, raccomandato che lo studio dei gravi problemi inerenti alla sistemazione dei cimiteri di guerra sia condotto a termine con l'interesse e la sollecitudine reclamati dall'intero paese.

Il Comitato ha poi iniziato i suoi lavori, che saranno alacremente proseguiti.

Smentita. — A proposito di quanto certi giornali francesi e inglesi hanno pubblicato sui passi del principe Sisto di Borbone, Parigi, si dichiara formalmente che nessun agente del Governo italiano, a nessun momento, ha mai fatto pratiche di sorta con l'Austria o con agenti austriaci per una pace con l'Italia.

Per il Prestito nazionale. — La Cassa di risparmio del Banco di Sicilia, a Palermo, ha sottoscritto al nuovo Prestito nazionale la somma di cinquanta milioni di lire.

La Cassa di risparmio di Trento ha sottoscritto per dieci milioni.

Interruzioni fonotelegrafiche. — Dal pomeriggio di ieri le comunicazioni telegrafiche e telefoniche con la Francia e l'Inghilterra sono completamente interrotte.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

PRAGA, 6. — Il giornale slovacco *Spevesky Dennik* riceve da Parigi che le condizioni di pace saranno consegnate in iscritto alla delegazione magiara affinchè questa le accetti o le respinga. Sarà esclusa, secondo il giornale, qualsiasi modificazione.

PRAGA, 6. — Il presidente Masaryk ha ricevuto dai Re d'Italia, d'Inghilterra e dal presidente Poincaré calorosi telegrammi in risposta a quelli che egli aveva loro inviato in occasione del nuovo anno.

Anche il generale Piccione ha inviato un telegramma augurale al presidente della Repubblica czeko slovacca.

PARIGI, 7. — È morto l'ex-ministro degli esteri Emilio Flou[illegible]